

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1193 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2020

relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1. FATTI

1.1. LA RICHIESTA

- (1) Il 13 dicembre 2019 SJ AB («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La richiesta riguarda il trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia. In particolare, la richiesta verte sul trasporto ferroviario di passeggeri che costituisce un'attività relativa alla gestione di reti in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2014/25/UE e non si riferisce agli appalti delle autorità di trasporto pubblico regionali, nazionali o di altre autorità ⁽³⁾.
- (3) Il capitolo 3, paragrafo 24, della legge svedese concernente gli appalti pubblici nei settori dei servizi di pubblica utilità ⁽⁴⁾ consente agli enti aggiudicatori di presentare richieste a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. Il richiedente è un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e svolge attività relative alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva.
- (4) La richiesta era accompagnata da posizioni motivate e giustificate, che sono state adottate da due autorità nazionali indipendenti competenti per le attività in questione, ossia l'Agenzia svedese dei trasporti e l'Autorità svedese garante della concorrenza. Esse analizzano in modo approfondito le condizioni per l'applicabilità alle attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. A norma dell'allegato IV, punto 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE, dato che il mercato non può essere considerato liberamente accessibile a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 130 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta. Il termine iniziale scade il 3 luglio 2020 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 94 del 28.2.2014, pag. 243.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GUL 275 del 12.10.2016, pag. 39).

⁽³⁾ Cfr. la richiesta, punto 30.

⁽⁴⁾ Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

⁽⁵⁾ GUC 53 del 17.2.2020, pag. 11.

